



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta - Ostellato - Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 15 del 23/4/2024 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO

Unione dei Comuni Valli e Delizie - Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" situato nel comune di Portomaggiore (FE), località Portoverrara - Espressione sulla variante urbanistica al Piano Urbanistico Generale PUG

L'anno **2024** il giorno **23** del mese di **aprile** alle ore **19:15** in Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico;

Convocato **in modalità telematica, in forma mista** (ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Unione, della conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari in modalità telematica", approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 53 del 21/12/2022), nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

All'appello risultano:

Presenti		Assenti
- Baldini Andrea	(in collegamento telematico)	- Visentini Laura
- Cai Nadia		- Zancoghi Sara
- Saletti Roberto	(in collegamento telematico)	- Brina Giuseppe
- Fiorentini Leonardo	(in collegamento telematico)	- Martellozzo Nicola
- Coltra Francesca	(in collegamento telematico)	- Buscaroli Sara
- Donati Enrico		- Bonoli Mirco
- Gilli Francesco		- Stirpe Gianni
- Rossi Elena		- Ricci Antonio
- Morosi Marco		
- Righetti Silvia		
- Bernardi Dario		
- Zagatti Anna Maria		
- Trentini Angelo		
- Curtarello Ottavio	(in collegamento telematico)	
- Grilanda Marcello		
- Baricordi Alex		
Totale presenti: 16		Totale assenti: 8

Partecipa la Dottoressa *Rita Crivellari* - **Segretario**

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Visentini Laura, Zancoghi Sara, Brina Giuseppe, Martellozzo Nicola, Buscaroli Sara.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Presidente Francesco Gilli**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designati a **scrutatori** della votazione i signori:

Zagatti Anna Maria, Donati Enrico, Grilanda Marcello.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Punto n. 3 all'ordine del giorno: Unione dei Comuni Valli e Delizie - Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" situato nel comune di Portomaggiore (FE), località Portoverrara - Espressione sulla variante urbanistica al Piano Urbanistico Generale PUG"..

Cedo la parola per l'esame del punto. Prego.

Presidente Unione Dario BERNARDI:

Credo che l'Assessore Baldini mi lascerà la presentazione del punto, corretto? Giusto per delega, ma faccio la verifica.

Vice Presidente Unione Andrea BALDINI:

Certo, certo.

Presidente Unione Dario BERNARDI:

Lo prendevo come silenzio a senso, ma in realtà cerco di essere abbastanza veloce, anche perché sono le tematiche che abbiamo discusso nell'occasione dell'ultimo Consiglio dell'Unione, in cui abbiamo approvato congiuntamente a tutti i gruppi politici l'Ordine del giorno.

Di fatto questo è l'atto con cui le eccezioni e le obiezioni sollevate all'interno della conferenza dei servizi vengono riportate all'interno della sede ufficiale del Consiglio dell'Unione e quindi sostanzialmente c'è la proposta di approvazione di questa delibera che corrisponde a una proposta di sostanzialmente di dissenso alla variante al piano urbanistico generale dell'Unione.

Di questo mi ripeto rispetto al precedente consiglio, devo davvero ringraziare il Settore Programmazione Territoriale e i nostri Uffici dell'Unione che hanno davvero su questo lavorato in maniera puntuale ed approfondita, cosa che appunto è testimoniata dalla numerosa, dalla corposa documentazione prodotta e anche dal testo della delibera, che come vedete è molto approfondito.

Io non mi dilungo più di tanto sul contenuto della delibera, ma cerco di sintetizzare gli aspetti essenziali che portano a una delibera che propone dissenso la variante urbanistica.

L'avete ascoltato anche la volta scorsa, ci sono delle necessità di variante al piano urbanistico sostanziali e non di secondo piano che riguardano, di fatto, quello che sarebbe un insediamento ex novo di attività produttiva in territorio rurale, quindi di attività manifatturiere che non sono ammesse per la pianificazione territoriale vigente in territorio rurale, c'è un cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico testimoniale, quindi secondo il piano urbanistico.

Ci sono nuove costruzioni, quindi di fatto quella che si propone non è una semplice riqualificazione di una corte, ma ci sono nuove costruzioni peraltro non connesse ad usi strettamente agricoli ma appunto con finalità attinenti all'uso produttivo e quindi queste sono sostanzialmente le parti fondamentali della variante urbanistica sulla quale esprimiamo dissenso.

Richiamo anche, così come citato in delibera per la parte di conferenze di servizi, la parte di viabilità con riferimento alla Provincia di Ferrara in cui si riportano appunto alcuni passaggi che sono illuminanti ed essenziali con riferimento alle interferenze rispetto appunto all'impatto di questo impianto con la viabilità provinciale si segnalano criticità derivanti dall'incremento della componente di traffico pesante che come riportato nello studio di impatto ambientale risulta di essere circa 3,5 veicoli l'ora, 28 veicoli al giorno lungo la SP48 comportando un incremento di oltre il 40% della sola componente di traffico pesante, quindi l'aumento percentuale di veicoli pesanti sul totale e quindi si evidenzia che la conformazione strutturale e lo stato della SP48 non sono idonei a tale aumento di flusso veicolare, considerato appunto che è il traffico pesante quello più usurante rispetto alle arterie viarie che l'ampliamento parziale come proposto della sola intersezione tra la via Bonacciola e l'SP48 potrebbe non essere sufficiente a superare le criticità dovute a questo incremento di traffico pesante e ultimo ma sicuramente non meno importante anzi, l'attraversamento del centro abitato di Bando quindi la frazione di Argenta da parte di mezzi pesanti comporta disagio agli abitanti, diminuzione della sicurezza e considerevole aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico.

Ricordo sempre peraltro che non sono tenuti i proponenti a dare la configurazione degli itinerari per il prodotto in ingresso e quindi per l'approvvigionamento, ma questo impatto sulla viabilità e soprattutto sull'attraversamento dei centri abitati si potrebbe avere anche in corrispondenza

della distribuzione del prodotto trasformato e quindi di fatto dell'ammendante in uscita dall'impianto, cosa che non è prevista diciamo nella dichiarazione e nel progetto, ma è stata chiesta anche più volte in sede di conferenza di servizi.

Per tutto questo e per altre motivazioni che non riporto in questo momento, con documentazione puntuale rispetto a tutte le normative e ai caratteri diciamo e ai fondamenti della pianificazione così come stabiliti dal nostro piano urbanistico la proposta con questa delibera è di esprimere dissenso alla proposta di variante al Piano Urbanistico Generale in relazione alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente alla realizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi localizzato in via Portoni-Bandisolo in località Portoverrara.

Quindi Lo ribadisco per chiarezza, votando a favore della delibera esprimiamo dissenso alla variante urbanistica e questo è quello che naturalmente proponiamo al Consiglio dell'Unione. Grazie.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Passiamo quindi alla discussione. Sono presenti interventi? Prego consigliere.

Consigliere Alex BARICORDI:

Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, molto brevemente, anche perché come diceva il Sindaco di Portomaggiore, è un argomento che abbiamo ampiamente discusso anche nella seduta di Consiglio dell'Unione dell'ultima volta, anche io per unirmi sicuramente ai ringraziamenti del Settore Tecnico dell'Unione che ha lavorato su questa delibera in particolare, ma soprattutto anche su tutta la documentazione corposa che poi va in conferenza dei servizi.

Solamente per citare chiaramente le criticità che sono assegnate un po' all'insediamento di questo impianto sul territorio, ma in particolare proprio sulla parte urbanistica che abbiamo anche valutato la volta scorsa, quindi proprio una incompatibilità con i nostri strumenti urbanistici, ma vorrei sottolineare anche una non completezza, se vogliamo, della documentazione messa a disposizione dalla società proponente, proprio perché mancano diverse anche alternative, se vogliamo, sulla parte della viabilità.

Non hanno particolarmente risposto ad alcune delle sollecitazioni che venivano citate all'interno delle richieste di integrazione dei diversi Enti che hanno richiesto chiaramente documentazione, informazioni in aggiunta.

Quindi sicuramente il dissenso va approvato in maniera unitaria da questo Consiglio e oltre che ringraziare ovviamente il gruppo di maggioranza così come fatto la volta scorsa vorrei chiaramente anche sottolineare l'impegno che hanno messo tutti i gruppi di opposizione rispetto anche al documento che è stato approvato nel Consiglio scorso che vedo è stato citato anche giustamente nel testo della delibera di questa sera.

Sicuramente tutti i Gruppi di opposizione, quindi tutti i gruppi del centro destra, delle liste civiche, anche se non è presente questa sera, ma anche il Movimento 5 Stelle, sicuramente si esprimeranno con un voto favorevole alla delibera, che significa appunto un voto di dissenso alla variante del piano urbanistico che ci viene richiesta questa sera. Grazie.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Ci sono altri interventi? Prego consigliere.

Consigliere Nadia CAI:

Solo per sottolineare, come ha fatto il consigliere Baricordi, anche il nostro sarà..., anticipo la dichiarazione di voto, anche il nostro sarà un voto favorevole al dissenso e ringrazio..., ringraziamo anche noi il Settore Tecnico che ha lavorato e, come sottolineato insomma anche la volta scorsa, è stato fatto un lavoro anche con l'intero Gruppo consigliere ringraziamo di nuovo tutti quanti i gruppi che insomma hanno lavorato all'Ordine del Giorno della scorsa volta per ottenere un risultato e insomma speriamo che questo abbia un proseguo nel negare l'autorizzazione.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Ci sono altri interventi? Dichiaro quindi chiusa la discussione, passiamo alla dichiarazione di voto se presenti. Procediamo quindi all'operazione di voto.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Vedo l'assessore Baldini, se ha un malfunzionamento...

Vice Presidente Andrea BALDINI:

Sì, non riesco a votare e quindi, come dire, vorrei esprimere verbalmente il mio voto e dire che i voti sono favorevoli.

Presidente del Consiglio Francesco GILLI:

Va bene, va bene, accettiamo il voto in tale forma.

Quindi il Consiglio si esprime in modo unanime, tutti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto e ovviamente approva.

Procediamo al voto per l'immediata eseguibilità.

Vedo che ha votato anche il Consigliere Curtarello, per cui il Consiglio si esprime di nuovo in maniera unanime, 16 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto e approva l'immediata eseguibilità.

Procediamo quindi all'esame del punto numero quattro all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO UNIONE

Evidenziato che a decorrere dal 01.10.2013 sono state conferite all'Unione dei Comuni Valli e Delizie le funzioni relative a *Programmazione e pianificazione urbanistica, l'Edilizia privata, il Sistema informativo territoriale, l'Ambiente* da parte dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, come da convenzione sottoscritta in data 01.10.2013 reg. n. 4, approvata con deliberazione di C.U. n.13 del 30.09.2013, e che pertanto il *Settore Programmazione Territoriale* è competente nell'assunzione degli atti relativi alla funzione medesima.

Premesso che:

- la società Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. con sede nel Comune di Crevalcore (BO) ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA per la realizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione localizzato in Via Portoni Bandissolo in località Portoverrara - Portomaggiore (FE), giusta nota acquisita al fascicolo della Regione Emilia-Romagna Prot. n. PG/2022/1220215 del 07.12.2022 ed al prot. Arpae PG/2022/201121-201558 del 07.12.2022, al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018;
- il progetto, ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con istruttoria ARPAE, è oggetto di procedura di VIA di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della L.R. 4/2018, per gli effetti dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusa con Atto del Dirigente Determinazione Regionale n.6115 del 04.04.2019;
- Il Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR), secondo quanto richiesto dal proponente, comprende i seguenti atti di assenso ed autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera con relativi soggetti competenti:

Provvedimento di VIA (L.R. 4/18)	Regione Emilia Romagna con istruttoria ARPAE SAC Ferrara
Parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, L.R. 4/18)	Comune di Portomaggiore Unione dei Comuni Valli e Delizie
Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06)	ARPAE SAC Ferrara
Permesso di Costruire (L.R. 15/13, D.P.R. 380/2001), comprensivo del parere sismico sulle opere (art. 15 comma 3 bis L.R. 4/18) e parere igienico ambientale	Unione dei Comuni Valli e Delizie Provincia (parere sismico) AUSL (parere igienico ambientale)
Parere compatibilità idraulica (L.R. n. 4/07 art. 4) e verifica rispondenza Regolamento Concessioni (R.D. 368/1904)	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/11 e D.M.10/09/2010)	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara
Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/04)	Unione dei Comuni Valli e Delizie previo parere Soprintendenza Belle arti e paesaggio
Verifica archeologica preventiva (D.Lgs. n. 50/2016)	Soprintendenza Belle arti e paesaggio
Asenso preventivo dell'amministrazione titolare del Piano da variare (art. 21 comma 2 L.R. 4/18)	Unione dei Comuni Valli e Delizie

ValSAT su variante urbanistica (artt. 18-19 L.R. 24/2017)	Provincia di Ferrara con istruttoria Arpae SAC Ferrara
Parere per varianti agli strumenti urbanistici comunali (PUG) (art. 21 L.R. 4/18, art. 18 L.R. 24/2017)	Unione dei Comuni Valli e Delizie Provincia di Ferrara
Parere sismico su varianti agli strumenti urbanistici comunali (art. 5 L.R. 19/2008)	Provincia di Ferrara con istruttoria della Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (D.P.R. 327/01, art. 11 L.R. 37/02, art. 208 D.Lgs.152/06)	Comune di Portomaggiore Unione dei Comuni Valli e Delizie Arpae

Premesso altresì che il progetto denominato *“Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione nel Comune di Portomaggiore (FE)”*:

- si prefigge la realizzazione di uno stabilimento capace di produrre fertilizzanti per uso agricolo, mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 ton/anno, ricadente nella tipologia progettuale di cui agli allegati B2 della L.R. 4/18 B.2.50 *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006”*;
- si attua attraverso un intervento sulla corte colonica attualmente dismessa denominata *“Fienil Nuovo”*, sita in Via Portoni Bandissolo a Portoverrara di Portomaggiore (FE), che consta nel recupero dei fabbricati tutelati, nella demolizione dei fabbricati produttivi esistenti e nella ricostruzione di un opificio in cui si svolgerà l'attività di ricevimento delle materie prime e di trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, affiancato da sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito;
- necessita di variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione Valli e Delizie riguardante le seguenti tematiche:
 - insediamento ex-novo di attività produttiva in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
 - cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4 del PUG;
 - nuova costruzione non ammessa in territorio rurale, se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
 - per le modifiche prospettate di allargamento della carreggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio, in quanto riguardante terreni di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree.

Visto l'esito della Conferenza di Servizi istruttoria, convocata da ARPAE-SAC di Ferrara con propria nota prot. n. 109011/2023 del 22.06.2023 ed acquisita al prot. dell'Unione n. 20536 del 22.06.2023, tenutasi in data 14.07.2023 ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 18 della LR 4/2018, che ha determinato richieste di integrazioni da parte di tutti gli enti partecipanti, con particolare riferimento alla Provincia di Ferrara di cui si riportano alcuni passaggi:

*“Con riferimento alle **interferenze con la viabilità provinciale**, si segnalano criticità derivanti dall'incremento della componente di traffico pesante che, come riportato nello Studio di Impatto Ambientale, risulta essere di circa 3,5 veicoli all'ora (28 veicoli al giorno) lungo la SP 48, comportando un incremento di oltre il 40% la sola componente di traffico pesante (aumento percentuale di veicoli pesanti sul totale dal 4,1% al 5,9%). Nello specifico, si evidenzia che:*

- *la conformazione strutturale e lo stato di ammaloramento della SP48 non sono idonei a tale aumento di flusso veicolare, considerato che il traffico pesante risulta la componente di traffico che maggiormente comporta l'usura dell'asfalto delle arterie viarie da esso interessate;*
- *l'ampliamento parziale della sola intersezione tra via Bonacciola e la SP 48 potrebbe non essere sufficiente a superare le criticità dovute all'incremento di traffico pesante, soprattutto per quanto riguarda la svolta in sinistra dei mezzi diretti allo stabilimento che dalla strada provinciale, provenendo da Bando, devono immettersi nella strada comunale;*
- *l'attraversamento del centro abitato di Bando, frazione di Argenta, da parte di mezzi pesanti, comporta disagi agli abitanti, diminuzione della sicurezza e considerevole aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico in un contesto prettamente residenziale.*

In considerazione delle suddette criticità, risulta necessario:

1. *condurre un approfondimento su tale tematica, in primis valutando una collocazione più idonea all'insediamento dell'attività in progetto (si vedano considerazioni di cui al punto successivo), di cui dar conto nel SIA e nel Rapporto Ambientale, come di seguito argomentato.*

Con riferimento alla **pianificazione urbanistica e territoriale**, stante la modifica del quadro di riferimento programmatico rispetto alle valutazioni contenute nello screening a VIA, anche per chiarire le competenze di questa Provincia nel procedimento avviato, è necessario acquisire:

1. la presentazione di una relazione a firma del funzionario preposto dell'Unione, nella quale si dia evidenza della coerenza del progetto con la pianificazione di competenza, attraverso un'analisi di confronto con tutti gli strumenti urbanistici vigenti (PUG, ZAC), con esplicitazione della coerenza con le strategie degli stessi e dei contenuti di variante del progetto proposto (**Relazione di conformità urbanistica**). Si anticipa sin d'ora che, in riferimento a quanto emergerà nella Relazione di conformità urbanistica di cui sopra, le valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale dovranno essere adeguate di conseguenza;
2. un **aggiornamento del Rapporto Ambientale ai fini VAS** allo scopo di:
 - adeguarne i contenuti alle valutazioni riportate nella Relazione di conformità urbanistica predisposta dall'Unione Valli e Delizie (vedi punto 2);
 - estendere la trattazione della coerenza con il PTCP vigente a tutti i sistemi ed elementi oggetto di tutela, con particolare riferimento a:
 - sistema delle aree agricole (art. 11 delle Norme, il cui contenuto anticipa quanto riportato dall'art. 6, co. 5, della L.R. 24/2017)¹
 - sistema delle infrastrutture (titolo IV delle Norme) anche in riferimento alle criticità sopra evidenziate circa le interferenze con la viabilità provinciale (vedi punto 1);
 - aree idonee/precluse all'insediamento di impianti inerenti i rifiuti (artt. 31 e 32 delle Norme). A tale proposito si evidenzia che il PTCP vigente non ha ancora recepito le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei siti contaminati (PRRB 2022-2027) entrato in vigore il 05.08.2022;
 - il sistema produttivo (artt. da 39 a 43 delle Norme);
 - estendere la valutazione di coerenza con il citato PRRB 2022-2027, con particolare riferimento all'individuazione delle aree non idonee e ai criteri per l'individuazione delle aree idonee. Come detto, il PTCP vigente non ha ancora recepito il disposto dell'art. 7 delle Norme del PRRB (individuazione aree idonee) pertanto, per questo tema, si rimanda ai criteri richiamati al paragrafo 12 della Relazione del medesimo piano regionale, da coordinarsi con il quadro programmatico vigente;

In relazione a quanto dovrà essere approfondito/integrato nel **Rapporto Ambientale**, si evidenzia che le valutazioni ivi contenute dovranno dar conto in primis della idoneità/sostenibilità della localizzazione proposta valutando le ragionevoli alternative localizzative. A tale proposito, si precisa che problemi di accessibilità/viabilità (ove ne emerga l'inadeguatezza), risultano impeditivi al rilascio di un parere favorevole circa la sostenibilità ambientale e territoriale a causa del contrasto con i principi e le disposizioni di cui alla L.R. 24/2017 (oltre che alle disposizioni del PTCP e dei relativi obiettivi strategici). Si ricorda, inoltre, che questa Provincia potrà esprimersi in merito alla VALSAT, solo a seguito della trasmissione dei pareri degli enti competenti in materia ambientale e delle eventuali osservazioni pervenute durante il periodo di deposito, ovvero della dichiarazione attestante che non sono pervenute osservazioni a firma del funzionario preposto."

Ritenuto di recepire e fare proprie le questioni in materia urbanistica e la relativa Relazione di Conformità Urbanistica di cui alla richiesta di documentazione integrativa dell'Unione Valli e Delizie a seguito della Conferenza di Servizi Istruttoria del 14.07.2023 (prot. 24176 del 21.07.2023), come di seguito riportato:

"Relativamente alle questioni in materia urbanistica - VALSAT - Valutazione degli scenari alternativi e degli impatti attesi

Si ritiene necessario richiamare alcuni dei contenuti obbligatori per la redazione del Rapporto ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'art. 18 della LR 24/2017, mettendoli a confronto con quanto esplicitato nella documentazione prodotta a corredo dell'istanza in argomento.

Una delle basi fondanti del documento di VALSAT è l'individuazione e la valutazione di tutte le ragionevoli alternative idonee alla realizzazione dell'intervento, dimostrando che la soluzione prescelta è quella di minore impatto sul territorio e maggiormente sostenibile. La VALSAT deve quindi analizzare una serie di scenari alternativi, esaminare la relazione fra luoghi e gli effetti cumulati dovuti al progetto, in riferimento soprattutto alle caratteristiche del territorio e della sostenibilità ambientale e infrastrutturale. Nella valutazione delle possibili alternative occorre anche tenere conto della coerenza/sostenibilità dei progetti di trasformazione rispetto alle strategie del PUG, partendo dalle valutazioni sullo scenario in assenza di interventi (scenario di riferimento), fino alla restituzione della diagnosi in termini di impatto delle prestazioni attese.

Recependo chiaramente i dettami della LR 24/2017, la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale (SQUEA) del PUG vigente, non consente l'insediamento di nuove attività produttive secondarie nel territorio rurale, indicando, quali scenari idonei a tale scopo, il recupero di insediamenti produttivi dismessi o in alternativa lotti liberi residui all'interno delle zone produttive esistenti. E' bene evidenziare che già la normativa statale pregressa, leggi DPR 160/2010, richiedeva un'analisi delle soluzioni alternative presenti sul territorio, e solo nel caso in cui lo strumento urbanistico non individuasse zone per insediamenti produttivi oppure fossero insufficienti, era consentito l'insediamento in differenti aree.

Un'altra delle basi del documento di VALSAT costituisce l'analisi delle ricadute che l'intervento può avere sul contesto, riferite non solo al livello locale, ma anche a livello territoriale.

Presa visione della documentazione a corredo, emerge chiaramente che quasi tutte le valutazioni effettuate sono limitate specificatamente all'analisi del sito, e per alcune matrici, il più delle volte al solo territorio del comune di Portomaggiore. In realtà, pur insistendo nel territorio del comune di Portomaggiore, l'impatto atteso interessa un'area molto più vasta, ricomprendendo anche il territorio del comune di Argenta.

Infatti già al paragrafo 4.2.2 dello Studio di Impatto ambientale (Ambiti territoriali coinvolti e dimensionamenti potenziali), viene chiaramente esplicitato che "per la sua collocazione l'impianto risulterà sostanzialmente equidistante e baricentrico rispetto all'area agricola presa in esame, comprendendo, in un raggio di poche decine di chilometri di distanza da esso, ampie porzioni delle provincie di Ferrara, Bologna e Ravenna".

Il paragrafo in questione analizza la superficie agricola coinvolta dal riutilizzo dei fanghi, ma lo scenario non muta se viene considerato l'approvvigionamento dell'impianto. Nel Rapporto ambientale presentato, a livello di viabilità viene analizzata solo l'ipotesi di approvvigionamenti provenienti dal bolognese e dal ferrarese, individuando un percorso che, pur non interessando il centro abitato di Portomaggiore, attraversa non marginalmente quello di Bando. In realtà l'impatto sul sistema vario deve essere valutato più ad ampio raggio, in quanto non è da escludersi un approvvigionamento proveniente anche dal territorio del ravennate, il che presuppone necessariamente l'attraversamento anche del centro abitato di Argenta. Tale scenario non è stato approfondito nella documentazione prodotta, così come non sono state avanzate soluzioni viarie alternative all'attraversamento di Argenta.

Per quanto attiene l'inquadramento programmatico, si richiama la necessità di esplicitare la verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata relativa al Piano dei Rifiuti, nello specifico con l'art. 22 delle Norme ed il capitolo 12.4 della Relazione di Piano.

Relazione di Conformità Urbanistica - Il documento "Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale" (SQUEA) definisce quale prima macro-indicazione strategica la "valorizzazione ambientale ed economica del territorio vasto rurale", attinente al tema in questione in relazione ai seguenti obiettivi generali, come definiti nel modello dati regionale del PUG:

- la tutela e valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico;
- il riconoscimento e la salvaguardia dei servizi eco-sistemici del territorio;
- la riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi;
- agricoltura sostenibile.

Tali obiettivi vengono poi declinati nel PUG sulla base delle Politiche ed Azioni codificate a livello regionale, rivolte allo sviluppo di una agricoltura sostenibile ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e storiche, anche attraverso lo sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero, quale maggiore opportunità di integrare e diversificare l'economia locale:

- tutela, valorizzazione e potenziamento delle aree naturali protette e degli habitat più importanti salvaguardando funzionalità ecologica e valore paesaggistico ambientale;
- valorizzazione del paesaggio agrario, delle filiere agroalimentari, delle produzioni tipiche; tutela e rafforzamento dell'agricoltura periurbana di prossimità;
- salvaguardia della qualità dei terreni, per favorire produzioni agricole a più elevato valore paesaggistico, oltre che economico;
- orientamento all'agricoltura di precisione riferita all'uso razionale degli input di processo;
- orientamento a modelli colturali e a sistemi di irrigazione che riducano il fabbisogno idrico;
- sviluppo di produzioni tipiche da connotare con specifici marchi di origine, anche quale contributo all'immagine e al marketing del territorio;
- promozione della multifunzionalità in agricoltura; favorire la nascita di nuova imprenditoria e nuove attività nei servizi turistici e agrituristici;
- attrezzare e promuovere itinerari di fruizione colleganti le risorse storiche e quelle naturalistiche, in particolare per la mobilità lenta: cicloturismo, ippoturismo, diportistica.

In relazione alla strategia per luoghi della SQUEA, l'intervento ricade nella porzione di territorio definito "Le Vecchie Terre", che sebbene ad una prima lettura a larga scala possa apparire quasi privo di rilevanti emergenze di valore naturalistico ed ecologico, ad una ricognizione più ravvicinata, offre una discreta rete di aree minute di valore naturale, effettivo o potenziale, che assumono un importante ruolo di connessione ecologica in contesti altamente artificiali, sia dal punto di vista idraulico che delle colture agricole estensive. E anche dal punto di vista delle risorse storiche, sono presenti diffuse risorse minori, o di valore testimoniale come l'immobile oggetto dell'intervento, che nel loro insieme, rappresentano una parte sostanziale del patrimonio identitario del territorio.

Il PUG supera quindi la concezione di bene culturale come risorsa eccellente a cui è attribuito un valore intrinseco assestante, ma fa propria la nuova concezione che riconosce significato ai legami tra il singolo bene e il suo contesto, conferendo valenza testimoniale anche al patrimonio edilizio rurale sparso. In particolare, per quest'ultimo come individuato dal PUG, il piano prevede forme di regolamentazione attente alla conservazione del rapporto tra le diverse strutture edilizie, e tra queste e gli spazi aperti costituiti dalle corti, dai nuclei rurali, e dal territorio circostante, e quindi non volge solo alla tutela del singolo edificio, ma anche delle sue connessioni con l'intorno.

Come sopra esplicitato, alcune delle principali strategie del PUG riguardano il territorio rurale declinato in tutte le sue forme, dalla tutela del paesaggio agrario e delle emergenze di valore naturalistico o storico-testimoniale, ancorché diffuse, fino alla valorizzazione di un'agricoltura sostenibile con indirizzo verso produzioni agricole che contemperino maggior valore economico unitario e maggiore sostenibilità ambientale.

Per quanto attiene invece la disciplina degli interventi diretti, il PUG ha fatto propri i presupposti legislativi legati alla LR 24/2017, che considerano il territorio rurale di fatto inedificabile se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo, e quindi le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono essere funzionali all'attività agricola ed a quelle ad essa connesse.

Nel rispetto di tali indirizzi normativi, il PUG non consente quindi l'insediamento di nuove attività produttive secondarie in territorio rurale.

Pur prendendo atto che il sito dell'intervento non ricade entro aree protette, e che al contorno non risultano specifici elementi di interesse ecologico o naturalistico da salvaguardare o risorse turistiche, l'intervento è interessato comunque dal vincolo di "Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150" e concerne un bene di interesse storico-testimoniale con tutela 2.2 e 2.4.

Quindi resta, ed è cruciale sulla base delle strategie del PUG, considerare il legame tra il singolo bene e il suo contesto ad ampio spettro, non solo dal punto di vista della tutela del patrimonio, ma anche riguardo al profilo della coerenza/compatibilità con la valorizzazione dell'economia agricola e in particolare produzioni agricole certificate.

L'intervento invece propone il cambio d'uso di un edificio tutelato verso un uso produttivo non confacente con la strategia per luoghi delle "Vecchie Terre", sia dal punto di vista di preservazione del bene in se stesso che di connessione fra emergenze diffuse a tutela del patrimonio identitario del territorio.

Inoltre la nuova volumetria riconducibile soprattutto all'opificio, con la sua altezza di m. 12,00 determina un rilevante impatto sul contesto, oggetto nel PUG delle suddette Politiche ed Azioni concernenti la valorizzazione del paesaggio agrario.

L'uso previsto per lo stabilimento in questione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Edilizio, è c1 ossia attività manifatturiere, essendo un impianto per l'ambiente gestito da privati con fini di lucro. Il PUG consente l'ampliamento o nuova costruzione solo per attività già insediate nel territorio rurale, ma non l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie. Viceversa gli usi produttivi c1 sono ammessi negli ambiti produttivi, idonei a sostenere e mitigare gli impatti sul territorio delle attività ivi insediate.

Dall'analisi del progetto emerge inoltre che non si tratta di un intervento di mera ristrutturazione edilizia come definita dalla LR 15/2013, ma di nuova costruzione, non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo.

Vengono infatti demoliti degli edifici ex zootecnici, e ricostruiti con volumetrie e superfici notevolmente superiori a quelle esistenti, tanto da configurarsi come nuova costruzione; a fronte di una volumetria demolita pari a circa mc. 13.712, vengono ricostruiti volumi pari a circa mc 36.252, ossia un incremento di oltre il 250% rispetto allo stato di fatto. Occorre altresì segnalare che in tali conteggi non è computato il biofiltro, che pur costituendo un volume tecnico, ingenera una superficie impermeabilizzata di circa mq. 520.

Occorre sottolineare infatti il grado di impermeabilizzazione del suolo che l'intervento ingenera, dovuta ai nuovi fabbricati, al biofiltro ed alle varie pavimentazioni esterne, che contrasta sia con gli obiettivi di riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi che con il principio di contenimento di consumo del suolo della LR 24/2017.

Si richiama la macro-strategia del PUG legata alla rigenerazione e resilienza dei centri abitati, soprattutto per l'aspetto legato alla tutela e salvaguardia dei centri minori. Dall'analisi della componente traffico riportata nella relazione di Impatto Ambientale, emergono pesantissime ripercussioni sui probabili centri abitati interessati dall'incremento di traffico pesante (mezzi a copertura telonata), sia a livello della sicurezza dei cittadini e della tutela della qualità della vita, oltre che a livello di impatto odorigeno, inquinamento atmosferico ed acustico.

Si ritiene utile richiamare altresì il principio dettato dall'art. 36 comma 5 lettera d) della LR 24/2017, che in materia di recupero di edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, subordina lo stesso alla dotazione minima di infrastrutture necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale, per le quali si rimanda alle valutazioni dei rispettivi enti."

Preso atto che il proponente CENTRO AGRICOLO AMBIENTE "G. NICOLI" ha trasmesso la documentazione integrativa acquisita agli atti di Arpae in data 09.10.2023, con prot. PG/2024/22803-22806-22812-22817-22826-22836 del 06.02.2024, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente con proroga di 180 giorni e inoltrata da Arpae con prot. PG/2023/139242 del 10.08.2023, ai sensi della LR 4/2018 e del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che:

- l'avviso di deposito del progetto è stato pubblicato dal 21.03.2023 per 30 giorni consecutivi sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull'albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate, sul BURERT e sul sito web della Provincia di Ferrara;
- dal 15.02.2024 per ulteriori 15 giorni consecutivi è stato dato avvio ad una nuova consultazione pubblica, a seguito dell'acquisizione delle integrazioni richieste in CdS istruttoria;
- tutta la documentazione e le successive integrazioni sono state pubblicate nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna.

Dato atto altresì che durante il periodo di deposito sono pervenute diverse osservazioni in netta contrarietà all'insediamento dell'impianto fanghi a Portoverrara, da parte di soggetti ed enti diversamente interessati dal procedimento in corso.

Vista la nota ARPAE-SAC di Ferrara prot. n. 27210/2024 del 12.02.2024 ed acquisita al prot. dell'Unione n. 5194 del 13.02.2024, con cui è stata convocata per il giorno 07.03.2024 la 1ª seduta della conferenza di servizi decisoria sincrona ai sensi dell'art. 19 della LR 4/2018 e art. 14 della L 241/1990, durante la quale il proponente ha illustrato il progetto e gli enti partecipanti hanno partecipato alla discussione.

Preso atto del contributo scritto dalla *Provincia di Ferrara - Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità* (prot. provinciale n. 7038 del 08.03.2024), che riporta quanto espresso verbalmente nella seduta della CdS decisoria ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con cui si afferma che il tenore delle risposte e il contenuto delle integrazioni fornite sui temi inerenti la valutazione sugli impatti, le criticità connesse all'aumento di traffico indotto ed alle ragionevoli alternative localizzative, non risultano utili ad una adeguata valutazione della sostenibilità del progetto, rispetto al contesto territoriale e ambientale, e ad esaminare alternative più sostenibili suggerite dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale sulla base anche delle rispettive ValSAT.

Richiamato il contributo scritto dall'*Unione dei Comuni Valli e Delizie - Servizio Sportello Unico dell'Edilizia* (prot. unione n. 9959 del 21.03.2024), che riporta quanto espresso verbalmente nella seduta della CdS decisoria ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dove vengono ribadite le criticità relative a tutte le materie di competenza dell'Unione, quali la variante urbanistica, le questioni ambientali ed il Permesso di Costruire.

Ritenuto di recepire e fare proprie le questioni in materia urbanistica di cui al parere dell'Unione Valli e Delizie summenzionato, ribadendo che negli elaborati integrativi non si è trovato esauriente riscontro rispetto alle tematiche sollevate in Conferenza dei Servizi Preliminare, non proponendo adeguati elementi per considerare superabili e mitigabili le criticità ambientali, territoriali e infrastrutturali conseguenti alla variante urbanistica.

Ritenuto inoltre che sia necessario approfondire gli elementi di sostenibilità ambientale e territoriale dell'intervento, con la finalità di comparare gli impatti, in particolare quelli sulle infrastrutture stradali e sui centri abitati attraversati dal traffico di mezzi pesanti indotto dall'attività, con la possibilità di variante urbanistica per la pubblica utilità dell'impianto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. In particolare è necessario valutare le eventuali ragioni di pubblico interesse tali da sottendere al sacrificio della pianificazione urbanistica dettata dall'Unione.

A tale riguardo si evidenzia che non è stata approfondita la **valutazione delle alternative** localizzative per l'insediamento dell'attività proposta, ma si è solo dissertato sulle motivazioni che hanno indotto alla scelta del sito.

L'uso previsto per lo stabilimento in questione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Edilizio, è c1, ossia attività manifatturiera, essendo un impianto per l'ambiente gestito da privati con fini di lucro. Il PUG consente l'ampliamento o la nuova costruzione solo per attività già insediate nel territorio rurale, ma non l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie, che viceversa vanno localizzate negli ambiti produttivi, maggiormente idonei a sostenere e mitigare gli impatti sul territorio delle attività ivi insediate.

Nel territorio dell'Unione sono presenti diversi ambiti produttivi individuati dallo strumento urbanistico, anche di valenza provinciale e con lo status di APEA, che presentano una idonea dotazione per accogliere nuove attività produttive e soprattutto sono fornite di miglior accessibilità.

A conferma dell'impostazione dello strumento urbanistico comunale si aggiunge che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare PRRB 2022-2027, indica quale localizzazione preferenziale per gli impianti di trattamento rifiuti, le aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva.

L'istanza invece propone il cambio d'uso di un edificio tutelato e degli altri fabbricati oggetto di intervento, verso un uso produttivo non confacente con il territorio rurale, e che, data la portata stessa dell'intervento, troverebbe più giusta allocazione in aree a destinazione produttiva, servite da una rete viaria strutturata in grado di supportare il traffico pesante ingenerato, oltre che essere più facilmente raggiungibili dalla grande viabilità di collegamento.

Si rimarca inoltre nuovamente il principio dettato dall'art. 36 della L.R. 24/2017, che subordina l'insediamento di attività compatibili con il territorio rurale (pur ricordando che l'attività proposta non è compatibile), alla **dotazione minima di infrastrutture** necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale, cosa che non si riscontra nel sito individuato, servito da una viabilità comunale sottodimensionata e raggiungibile da una viabilità provinciale che presenta numerose problematiche.

Si richiama infatti quanto indicato dalla Provincia di Ferrara, nella richiesta di integrazioni prot. 23093 del 19/07/2023 dove è specificato che la conformazione strutturale e lo stato di ammaloramento della SP48 non sono idonei al previsto aumento di flusso veicolare, considerato che il traffico pesante risulta la componente di traffico che maggiormente

comporta l'usura dell'asfalto delle arterie viarie da esso interessate. Inoltre l'ampliamento parziale della sola intersezione tra via Bonacciola e la SP 48 potrebbe non essere sufficiente a superare le criticità dovute all'incremento di traffico pesante, soprattutto per quanto riguarda la svolta in sinistra dei mezzi diretti allo stabilimento che dalla strada provinciale, provenendo da Bando, devono immettersi nella strada comunale.

Si ricorda che secondo quanto previsto dal PTCP, all'art. 28, vanno esclusi i nuovi insediamenti produttivi sparsi nel territorio non supportati da un'adeguata rete stradale funzionale al carico ingenerato dalle nuove attività.

Si rimarca ancora la macro-strategia del PUG legata alla **rigenerazione e resilienza dei centri abitati**, soprattutto per l'aspetto legato alla tutela e salvaguardia dei centri minori. Dall'analisi della componente traffico, emergono pesantissime ripercussioni sui centri abitati interessati dai percorsi previsti, con il conseguente incremento di traffico pesante (mezzi a copertura telonata), sia a livello della sicurezza dei cittadini e della tutela della qualità della vita, oltre che a livello di impatto odorigeno, inquinamento atmosferico ed acustico, in contesti prettamente residenziali. E non si parla solo della citata periferia di Portomaggiore capoluogo, ma soprattutto dei centri minori interessati, quali le frazioni di Bando e di Portoverrara, pesantemente interessate dagli impatti ambientali generati dall'intervento in argomento.

A tale riguardo si richiamano le osservazioni presentate dal Comune di Argenta, prot. U5416 del 1 marzo 2024, che, evidenziando le problematiche legate all'attraversamento di Bando da parte del traffico pesante connesso all'attività, valutano peggiorative le soluzioni indicate dal proponente relative all'installazione di un impianto semaforico all'incrocio della SP48 Rangona con via Fiorana e alla riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h con rallentatori e dissuasori, poiché aumenterebbero i tempi di permanenza dei mezzi pesanti nel centro abitato e incrementerebbero rumore, emissioni, vibrazioni e il pericolo per gli utenti.

Un altro aspetto che non è stato affrontato nella documentazione integrativa, è la possibilità di **approvvigionamenti provenienti dal territorio del ravennate** e quindi risulta mancante l'analisi di soluzioni viarie alternative all'attraversamento del centro abitato di Argenta.

Inoltre, dall'analisi del progetto, emerge che trattasi di un intervento edilizio di **nuova costruzione**, non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo.

Vengono infatti demoliti degli edifici ex zootecnici e ricostruiti con volumetrie e superfici pari ad un incremento, rispetto allo stato di fatto, rispettivamente di circa il 235% e il 165% (escludendo tra l'altro dal calcolo i volumi e le superfici del biofiltro). La nuova volumetria è riconducibile soprattutto all'opificio, che con la sua altezza di m. 12,00 determina un rilevante impatto sul contesto, contrastando con le Politiche ed Azioni del PUG concernenti la valorizzazione del paesaggio agrario.

Occorre sottolineare altresì il grado di **impermeabilizzazione del suolo** che l'intervento ingenera, per i nuovi fabbricati, il biofiltro e le pavimentazioni esterne, che contrasta sia con gli obiettivi di riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi, che con il principio di contenimento di consumo del suolo della L.R. 24/2017.

Preso atto della delibera di Consiglio Unione n. 13 del 28.03.2024, che ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno ad oggetto *"Progetto di impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione in località Portoverrara"*, con cui il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie si dichiara contrario all'insediamento dell'impianto fanghi in argomento in località Portoverrara e contestualmente chiede alla Regione Emilia Romagna, al Governo Italiano ed alle Istituzioni competenti dell'Unione Europea di intervenire per quanto di competenza sul procedimento in corso e su una necessaria revisione normativa in materia, adducendo le seguenti motivazioni:

- si ritiene che l'impianto di lavorazione e riutilizzo dei fanghi di depurazione proposto e progettato per l'insediamento in via Portoni Bandissolo a Portoverrara sia di dimensioni tali da non poter essere correlato alla chiusura del ciclo dei rifiuti della Provincia o della Regione;
- è un'attività industriale che sorgerebbe in territorio agricolo in contrasto con gli strumenti di pianificazione locale;
- è un impianto che andrebbe ad incidere in maniera fortemente negativa sulla viabilità locale e sulla qualità e salubrità della vita dei residenti dei centri abitati limitrofi;
- il territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per morfologia, caratteristiche e fragilità non è idoneo ad ospitare impianti di questo tipo;
- si valuta poco significativo l'impatto occupazionale sul piano locale;
- tutte le istituzioni, i corpi sociali e l'opinione pubblica si sono chiaramente espressi in netta contrarietà all'insediamento dell'impianto fanghi a Portoverrara.

Atteso che è prioritario interesse di questa Amministrazione preservare il territorio da qualsiasi impatto negativo diretto o indiretto che questo tipo di attività inevitabilmente comporta sulla viabilità, sul tessuto residenziale sparso, sull'ambiente e sulla qualità dell'aria e del suolo.

Visto l'art. 21 comma 2 della LR 4/2018, che testualmente recita:

"Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, il provvedimento comprende il documento di Valsat. In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale e la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi."

Dato atto quindi che, ai sensi dell'articolo 21 comma 2 della LR 4/2018 come sopra riportato, deve essere acquisito preventivamente l'assenso dell'amministrazione titolare del piano oggetto di variante urbanistica e che ai sensi dell'art. 19 della LR 4/2017 il termine per la conclusione della conferenza di servizi decisoria è pari a 90 giorni dalla data di convocazione dei lavori.

Vista la nota pervenuta con prot. 12698 del 17.04.2024 di indizione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria convocata da ARPAE per il 14.05.2024.

Considerato che i Consigli dei Comuni di Argenta e di Ostellato facenti parte dell'Unione Valli e Delizie, sono interessati dalle elezioni amministrative dell'8-9 giugno 2024 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 38 comma 5 del TUEL, applicabile per analogia anche al Consiglio dell'Unione, essi possono adottare, dopo la convocazione dei comizi elettorali, solo atti urgenti e improrogabili;

Richiamato il parere espresso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali, in data 19/05/2014, il quale chiarisce che al fine di individuare la decorrenza dell'operatività della disciplina dell'art. 38, comma 5 del TUEL, dovrà farsi riferimento in via esclusiva alla data di pubblicazione del manifesto elettorale a firma del Sindaco, previsto dall'art. 18 comma 1 del D.P.R. n.570/1960, da effettuarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni,

Ritenuto pertanto opportuno che il Consiglio Unione, quale organo competente in materia di pianificazione urbanistica, esprima la propria valutazione in merito alla Variante Urbanistica proposta prima del decorrere del periodo pre-elettorale, nelle more dell'espressione del parere sulla ValSAT della Provincia di Ferrara, riservandosi di integrare il presente atto qualora necessario a seguito dell'espressione di tale parere.

Visti:

- il D.Lgs 152/2006 e smi;
- la L.R. n.4/2018 e smi;
- la L. 241/90;
- la L.R. 24/2017 e smi;
- il Piano Urbanistico Generale PUG ed il Regolamento Edilizio RE dell'Unione Valli e Delizie.

Preso atto degli esiti dell'istruttoria condotta dal responsabile di procedimento ing. Alice Savi, che attesta:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- l'esistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto sottese all'adozione del provvedimento.

Visto l'art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000, relativo alla competenza del presente organo.

Viste:

- la delibera di Consiglio Unione n.27 del 30.11.2023 con la quale si è approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la delibera di Consiglio Unione n.31 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Unione n.78 del 21.12.2023, con la quale è stato approvato il PEG (parte finanziaria) 2024 - 2026;
- la delibera di Giunta Unione n.5 del 13.02.2024, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce alcun effetto né diretto, né indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi, espressi in modalità elettronica dai 16 Consiglieri presenti

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire e fare proprie le questioni in materia urbanistica riportate in premessa e di esprimere il proprio **DISSENSO alla proposta di variante al PUG** Piano Urbanistico Generale, in relazione alla procedura di VIA inerente la realizzazione in territorio rurale di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione, localizzato in Via Portoni Bandissolo in località Portoverrara - Portomaggiore (FE), come inoltrata dalla società Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. con sede nel Comune di Crevalcore (BO), in quanto:
 - la localizzazione proposta non è compatibile con il territorio rurale e non sono state fornite motivazioni tali da escludere le alternative localizzative presenti sul territorio dell'Unione Valli e Delizie maggiormente conformi alla pianificazione urbanistica. Infatti il PUG, in coerenza con il piano territoriale provinciale e il piano regionale dei rifiuti, non ammette tali attività in territorio rurale, definendo viceversa idonee all'insediamento le zone produttive presenti nei tre comuni dell'Unione;
 - la localizzazione proposta non è supportata dalla dotazione minima di infrastrutture necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dell'intervento, poiché servita da una viabilità comunale sottodimensionata e da una viabilità provinciale non idonea, per conformazione strutturale e stato di ammaloramento, a supportare l'incremento del flusso veicolare pesante connesso all'attività, come rilevato nel contributo della Provincia di Ferrara richiamato in premessa;
 - dall'analisi del traffico pesante legato all'attività, emergono gravi ripercussioni sui centri abitati interessati dai percorsi previsti, in contrasto con gli obiettivi di rigenerazione degli stessi. In particolare, si evidenziano criticità per la sicurezza dei cittadini e per la qualità della vita, con il peggioramento del livello qualitativo dell'aria dovuta all'impatto odorigeno e atmosferico, nonché dell'inquinamento acustico. A fronte di tali criticità, il proponente non ha fornito proposte con adeguate soluzioni;
 - risulta mancante l'analisi di soluzioni viarie alternative all'attraversamento del centro abitato di Argenta in caso di approvvigionamenti provenienti dal territorio del ravennate;
2. di **dare mandato** al Dirigente del *Settore programmazione Territoriale* per l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;
3. di **disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai sensi della vigente normativa in tema di trasparenza e di pubblicità.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi, espressi in modalità elettronica dai 16 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l'urgenza ex art. 134/4 del Decreto Legislativo 267/2000, per poter espletare tutti gli adempimenti conseguenti in tempi utili.

Firmato in digitale IL PRESIDENTE Francesco Gilli	Firmato in digitale IL SEGRETARIO Rita Crivellari
--	--

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).